



COMUNE DI PIOLTELLO
Provincia di Milano

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 84 DEL 14/02/2014

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO: INTERVENTI SOCIALI

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER IL SERVIZIO TUTELA MINORI PER IL PERIODO MARZO 2014 - FEBBRAIO 2017.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Esecutiva il 14/02/2014

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pioltello,

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 13 giugno 2013 è stato approvato il Bilancio per l'esercizio 2013.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 30 settembre 2013, esecutiva ai sensi di Legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione – Peg per l'anno 2013 e che con il medesimo atto i responsabili di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi.
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2014 si è provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio e di settore ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi già individuati nel PEG 2013 e aventi medesimo oggetto e stanziamento nel 2014.
- Tale autorizzazione si intende concessa fino all'approvazione del PEG 2014
- .
- Visto il Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell'Interno con il quale è stato disposto che per l'anno 2014 è differito al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Dato atto pertanto che l'esercizio provvisorio risulta autorizzato sino al 28 febbraio 2014.
- Considerato che, poiché durante l'esercizio provvisorio possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, l'autorizzazione di cui sopra si intende attribuita limitatamente ad un dodicesimo per ogni mese

CONSIDERATO:

- che con determinazione dirigenziale n. 798 del 28.11.2013 si è provveduto ad approvare l'avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di potenziamento delle attività del Servizio Tutela Minori per il periodo marzo 2014 – febbraio 2017 nonché ad assumere idoneo impegno di spesa;
- che con determinazione dirigenziale n. 65/2014 si è provveduto a nominare la commissione valutativa della selezione;
- che a seguito dell'avviso pubblico di selezione sono pervenute all'ente nei termini stabiliti n. 3 domande di partecipazione delle quali 1 ritenuta non ammissibile in quanto carente dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando;

- che in data 10 febbraio 2014 si sono svolte le prove di selezione indicate nell'avviso alle quali hanno partecipato i 2 candidati ammessi delle quali è stato redatto apposito verbale;
- in base ai punteggi assegnati in tale sede e quelli assegnati relativamente ai titoli posseduti è stata definita la seguente graduatoria di merito :

1 Targher Tatiana	Punti 19,00
2. De Simone Paola	Punti 14,75

RITENUTO OPPORTUNO:

- in base alle risultanze della selezione pubblica svoltasi in data 10.02.2014 conferire incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di potenziamento del servizio Tutela Minori per il periodo 1 marzo 2014 – 28 febbraio 2017 alla Dott.ssa Tatiana Targher;

VISTI:

- Il verbale redatto dalla Commissione di valutazione della selezione in data 10.02.2014 ;
- Il disciplinare di incarico predisposto dal competente ufficio nel quale vengono specificate modalità e criteri di svolgimento dell'incarico;
- il D.lgs n.165 del 30.3.2001
- l'art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000
- il vigente regolamento di contabilità:

accertati gli obblighi derivanti dell'art. 9 del D.L. N. 78/2009 Decreto anticrisi – convertito in legge n. 102/2009 sulla tempistica dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

DETERMINA

- 1) Di approvare il verbale della selezione per il conferimento di incarico nell'ambito del progetto di potenziamento del servizio tutela Minori redatto in data 10.02.2014 dalla Commissione di valutazione nominata con determinazione dirigenziale n. 65/2014 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di conferire incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto di potenziamento del servizio Tutela Minori per il periodo 1 marzo 2014 – 28 febbraio 2017 alla Dott.ssa Tatiana Targher;

- 3) di dare atto che l'incarico si svolgerà secondo le modalità previste dal disciplinare di incarico allegato al presente atto;
- 4) di dare atto che l'impegno di spesa necessario a garantire gli oneri derivanti dal conferimento di tale incarico è stato assunto con determinazione dirigenziale n. 798 del 28.11.2013;
- 5) di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.E.L.L come modificato dal Decreto Legge 174/2012, la regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Serena Bini

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Franco Bassi

CITTÀ DI PIOLTELLO

DISCIPLINARE DI INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO TUTELA MINORI

L'anno duemilaquattordici, il giorno 1 del mese di Marzo in Pioltello presso la sede municipale di Via Cattaneo n. 1

T R A

il **Comune di Pioltello** (C.F. 83501410159), legalmente rappresentato da Franco Bassi, in qualità di Dirigente del settore Servizi alla Persona

E

Tatiana Targher, nata a Milano il 31.07.1973, residente in via mangiagalli, 13 26833 Comazzo (LO) C. F TRG TTN 73L71F205Q che di seguito verrà chiamata *Prestatore*

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Il committente affida a Tatiana Targher, in qualità di Pedagogista, l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente per oggetto una prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2229 e seguenti del Codice Civile, per l'espletamento delle seguenti funzioni nell'ambito del progetto di potenziamento del Servizio Tutela Minori, che il prestatore si obbliga a svolgere prevalentemente presso il committente:

- coordinamento tecnico dell'equipe tutela minori
- esame e valutazione in equipe dei casi di possibile pregiudizio;
- redazione di un progetto di lavoro specificando l'ordine di priorità degli interventi;
- approfondimento e valutazione pedagogica dei casi presi in carico;
- elaborazione dei progetti individuali;
- stesura e invio relazioni all'Autorità Giudiziaria
- presa in carico famiglie, invio e collaborazione con i servizi specialistici
- verifica settimanale con il gruppo incaricato;
- coprogettazione di interventi a carattere preventivo da realizzare a favore di minori, adolescenti giovani e famiglie;
- colloqui psicopedagogici (casi di tutela, famiglie con affido e affidatarie)

Il professionista incaricato provvederà all'espletamento dell'incarico concordando un orario per lo svolgimento delle prestazioni professionali.

Art. 2- Durata dell'incarico

Il presente incarico ha validità dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e fino al 28 febbraio 2017, termine in cui il contratto si intenderà risolto senza necessità di ulteriori comunicazioni.

Il contratto potrà essere risolto anticipatamente oltre che per giusta causa o giustificato motivo anche in presenza di modifiche organizzative del Servizio Tutela Minori e Famiglie ovvero di vincoli di Bilancio o modifiche legislative che non consentano la prosecuzione del rapporto.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'incarico

Il prestatore programmerà, organizzerà e gestirà le proprie attività da realizzare nel servizio coerentemente con gli obiettivi dell'Ente e in accordo con la Responsabile del Servizio Sociale la quale potrà impartire indicazioni di massima in ordine alla modalità di svolgimento dell'incarico affidato, verificandone l'esecuzione, con particolare riguardo alla metodologia e al rispetto degli indirizzi generali definiti per il raggiungimento degli obiettivi concordati, con l'esclusione di qualsiasi potere direttivo o disciplinare.

Per gli aspetti amministrativi e organizzativi connessi alla realizzazione dei programmi e delle attività il prestatore potrà avvalersi dello staff amministrativo del servizio Sociale. Periodicamente il prestatore riferirà al responsabile del servizio sullo svolgimento dell'incarico, rispondendo a questi della corretta esecuzione, relazionerà in merito, individuerà e proporrà eventuali modifiche finalizzate al miglioramento degli interventi.

Art. 4- Compenso

Il valore complessivo del contratto è di € 122.871,60 , al lordo di tutte le ritenute di legge (a titolo di esempio non esaustivo IRAP, INPS, INAIL ecc.) per l'intera durata del rapporto per un numero di ore, indicativamente, pari a 3350 determinato sul fabbisogno storico dell'ultimo triennio. Si precisa che il collaboratore si dovrà impegnare a svolgere tutte le attività previste all'art. 1 "corpo" indipendentemente dal raggiungimento ovvero dal superamento del monte ore indicativo. Se la variazione del fabbisogno per le prestazioni oggetto del presente rapporto sarà, in aumento o in diminuzione, superiore ad 1/5 del monte ore indicativo (3350 ore nel triennio), e previa adozione dei necessari atti amministrativi, il presente contratto potrà essere adeguato nei corrispettivi o risolto di diritto.

Il pagamento avverrà in dodicesimi a seguito di presentazione di nota contabile da parte del professionista. Le prestazioni di cui al presente accordo, sono soggette alle ritenute IRPEF di cui all'art. 24 comma 1 del DPR 600/73 nonché all'applicazione del contributo INPS di cui alla L. 335/95 art. 2 comma 26 e alla contribuzione INAIL, e come tali sono escluse dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 633/72.

Art. 5- Obblighi del prestatore

Il prestatore è tenuto a:

- espletare personalmente l'incarico;
- rispondere di eventuali danni arrecati a persone e/o cose in seguito all'attività svolta senza la diligenza richiesta;
- sollevare il committente da ogni responsabilità in relazione alla prestazione resa;
- astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Ente;
- espletare l'incarico affidatogli in stretta collaborazione con il Responsabile del servizio sociale;
- non utilizzare a fini privati il materiale e le attrezzature messi a disposizione dal committente per l'espletamento dell'incarico;
- comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente l'assenza e/o l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere all'ente di intervenire con soluzioni alternative;
- in caso di malattia o infortunio a presentare entro 48 ore al committente la relativa documentazione sanitaria.

Art. 6 Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli oneri e gli obblighi necessari per l'espletamento del presente disciplinare (es. spese per il raggiungimento della sede di lavoro, individuata con la sede del committente e/o dei servizi/strutture utili per l'espletamento delle prestazioni) sono a carico del prestatore.

Il committente dovrà mettere a disposizione del prestatore i materiali, l'accesso ai dati e alle informazioni necessari per l'espletamento dell'incarico.

Art. 7- Recesso e risoluzione del contratto

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per rinuncia del prestatore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni.

Il committente può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- commissione da parte del prestatore di reati previsti dall'art. 15 della Legge 55/90 e successive modificazioni (Legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte del prestatore;
- inosservanza da parte del prestatore degli obblighi e divieti stabiliti nel presente contratto.

In caso di inadempienza di una delle parti degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo il diritto alla liquidazione degli eventuali danni subiti (economici, organizzativi e di immagine) e al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, il recesso dovrà essere motivato.

Nel caso di sospensione o anticipata risoluzione del contratto da parte del committente, dovuta a provata e documentata impossibilità di proseguimento, al prestatore sarà garantita la priorità in caso di ripristino da parte dell'Ente di rapporti di collaborazione per la medesima attività.

L'Ente committente si riserva infine di recedere dal contratto in qualunque momento per giusta causa, liquidando ai professionisti esclusivamente l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite fino al recesso.

Art. 8 - Norme di sicurezza

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9- Obbligo di riservatezza

Il prestatore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per il committente carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile.

Art. 10 - Privacy

Il prestatore si impegna a mantenere assoluto riserbo su quanto conosciuto nell'espletamento dell'attività svolta cui al presente atto, nonché la più assoluta etica nell'opera professionale svolta.

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Dlgs.196/03, per gli adempimenti inerenti alla gestione del presente contratto.

Art. 11 - Eventuali controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante il periodo di applicazione del presente disciplinare dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.

L'Autorità Giudiziaria Ordinaria è comunque competente in base al Codice di Procedura Civile per tutte le controversie relative ai patti convenuti e non diversamente componibili secondo lo spirito di cui al precedente comma.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non compreso nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pioltello, 1 marzo 2014

Il Prestatore incaricato

il Dirigente del Settore Servizi alla Persona